

Pubblicato il 03/09/2026

N. 05068/2026 REG.PROV.COLL.

N. 06706/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6706 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da *****, rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo Sorrentino e Flavio Drugmira Di Casola, e successivamente dal solo avvocato Flavio Drugmira Di Casola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Santa Lucia n. 81, presso l'Avvocatura regionale;

nei confronti

Condominio “*****”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

1) dell'ordinanza di demolizione del Comune di Torre del Greco - 7 Settore Urbanistica, Protezione Civile e Assetto del Territorio n. 387 del 15 ottobre 2024;

2) di ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, collegato, connesso e consequenziale se e in quanto lesivo degli interessi della parte ricorrente in uno e per quanto di ragione: a) della relazione tecnica prot. n. 45837 del 27 settembre 2024 del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco; b) della comunicazione d'inefficacia della C.I.L.A. in sanatoria prot. n. 122626 del 4 ottobre 2024; c) della comunicazione d'inefficacia della C.I.L.A. prot. n. 125256 del 10 ottobre 2024; d) di tutti gli altri atti istruttori del procedimento, ignoti data, numero di protocollo, contenuto e sulla base dei quali risulta essere stato adottato il provvedimento demolitorio impugnato;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2025:

3) della relazione tecnica di sopralluogo protocollo n. 45837 del 27 settembre 2024, mai notificata e/o comunicata alla parte ricorrente, né dalla stessa in altro modo conosciuta, se non a seguito del deposito, in data 24 gennaio 2025, da parte del Comune, all'atto della sua costituzione in giudizio;

4) di tutti gli altri atti istruttori posti in essere dal Responsabile del procedimento, ignoti data, numero di protocollo, contenuto e sulla base dei quali risulta essere stato adottato il provvedimento demolitorio opposto col gravame principale;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 12 novembre 2025:

5) dell'ordinanza emessa dalla Regione Campania - Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile - U.O.D. Genio Civile Napoli Presidio di Protezione Civile n. 73911 dell'8 settembre 2025;

6) di ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, collegato, connesso e consequenziale se e in quanto lesivo degli interessi della parte ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, viene impugnata l'ordinanza del Comune di Torre del Greco n. 387 del 15 ottobre 2024, con la quale, sulla scorta della Relazione tecnica di sopralluogo prot. n. 45837 del 27 settembre 2024, sono state contestate le seguenti opere edilizie, abusivamente realizzate nell'immobile che è di proprietà della ricorrente dal 23 maggio 2022:

- variazione prospettica per traslazione del vano posto su lato Napoli;
- variazione prospettica, per traslazione dei vani finestra, posti su lato Vesuvio;
- mutamento di destinazione d'uso, con diversa distribuzione degli spazi interni, della porzione in ampliamento di cui al titolo abilitativo in sanatoria n. 661/2009, da superficie non residenziale a superficie utile (angolo cottura con vano annesso);
- installazione di ringhiera in ferro, di altezza pari a circa 1,00 metro, lungo il perimetro del terrazzo a livello dell'appartamento, posto sul lato Napoli, già contestato con l'ordinanza n. 953 del 3 ottobre 1989 e non oggetto del titolo abilitativo in sanatoria n. 661/2009;
- variazione dell'altezza utile interna dell'alloggio, in incremento da 3,30 metri a circa 3,75 metri;

- realizzazione di ripostiglio/sbratto mediante soppalco con struttura orizzontale, *“presumibilmente in latero-cemento”*, ubicato nel piccolo disimpegno adiacente il vano ripostiglio;

ed è stata disposta la *“demolizione delle opere abusive sopra descritte constatate a seguito di accertamenti, comprensive di quelle oggetto di C.I.L.A. in sanatoria - Pratica Edilizia SUE prot. 37615 del 26.04.2023, dichiarata inefficace con comunicazione prot. SUE n. 125256 del 04.10.2024, e di quelle oggetto di C.I.L.A. - Pratica Edilizia SUE prot. 39306 del 02.05.2023, dichiarata inefficace con comunicazione prot. SUE n. 125256 del 04.10.2024, e ... la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi”*.

Avverso tale provvedimento, la parte ricorrente muove le censure di difetto d'istruttoria e di motivazione, in relazione all'“*onere motivazionale aggravato*” derivante dalla buona fede della ricorrente; lesione del legittimo affidamento; violazione degli articoli 3, 6, 6-bis, 9-bis e 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, degli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli 3 e 6 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere, inesistenza dei presupposti e violazione del giusto procedimento.

In particolare, la ricorrente deduce:

a) il proprio incolpevole affidamento rispetto alla piena e assoluta legittimità dell'immobile acquistato; l'assenza di una qualsivoglia finalità elusiva, rispetto all'esercizio del potere repressivo dell'Amministrazione, ricollegabile all'acquisto; il lungo lasso di tempo trascorso tra la realizzazione degli abusi (che *“risultano già esistenti a decorrere dagli anni 2009 e, ancor più a ritroso, 2006”*) e l'ordinanza di demolizione impugnata;

b) la violazione del principio di proporzionalità per avere gli abusi contestati *“un impatto edilizio - urbanistico di entità sicuramente trascurabile”*, *“in quanto essi si sostanziano in variazioni prospettiche insistenti su muri perimetrali, i quali, a loro volta, ancora prima di essere “funzionalizzati” a delimitare l'appartamento in esclusiva proprietà della signora *****
*****, costituiscono le facciate dello stabile condominiale di cui tale immobile fa parte, integrando,*

perciò, gli estremi di parti comuni del condominio, le cui difformità sono irrilevanti, appunto, rispetto alla valutazione dello stato legittimo della medesima unità immobiliare: stato legittimo determinato, a sua volta, esclusivamente dalla L.E. n. 262 del 1968, nonché dal titolo abilitativo in sanatoria n. 661 del 2009”; la violazione, dunque, dell’articolo 9-bis, comma 1-ter, del D.P.R. n. 380 del 2001, per il quale “Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso”; in ogni caso, entrambe le suddette variazioni prospettiche risulterebbero “suscettibili di essere "intercalate" nel novero delle opere di manutenzione straordinaria, ex articolo 3 comma 1, lett. b) del D.p.R. n. 380 del 2001, per la cui realizzazione, perciò, non è necessario il permesso di costruire e, quindi, non sanzionabili con la demolizione”, ovvero integrerebbero “al più un’ipotesi di ristrutturazione cd. leggera ex articolo 3, comma 1, lett. d) del D.p.R. n. 380 del 2001, pertanto realizzabili mediante S.C.I.A., ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. c) del D.p.R. n. 380 del 2001”;

c) l’inesistenza del contestato mutamento di destinazione d’uso, con diversa distribuzione degli spazi interni, della porzione in ampliamento di cui al titolo abilitativo in sanatoria n. 661/2009, da superficie non residenziale a superficie utile (angolo cottura con vano annesso), atteso che “in base all’articolo 23 ter D.p.R. n. 380/01 c. 2 «La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis»” e “dal titolo in sanatoria n. 661/09 risulta incontestabile che l’unità abitativa per cui è stato rilasciato ha destinazione abitativa e, quindi sicuramente residenziale, per cui la presenza dell’angolo cottura rilevata dai tecnici comunali conferma la permanenza di tale originaria destinazione d’uso”, e che “la diversa distribuzione degli spazi interni rientra tra gli interventi eseguibili con C.I.L.A. ai sensi dell’art. 6 bis D.p.R. n. 380/01 e per cui non è necessario il permesso di costruire”;

- d) la riconducibilità della “*installazione di ringhiera in ferro*” alla categoria dell’attività edilizia libera disciplinata dall’articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 e, in ogni caso, il carattere esclusivamente pertinenziale della stessa;
- e) la presenza della variazione dell’altezza utile interna dell’alloggio già in una planimetria catastale risalente al 21 marzo 2018, la quale ricostruisce la situazione planimetrica dell’appartamento esistente al 30 giugno 2006, ossia ad epoca antecedente all’acquisto del cespite da parte della ricorrente; in ogni caso, “*consultando la sezione dei grafici allegati alla L.E. n. 262/68 si nota che l’originario piano di calpestio era posizionato ad una quota di 0,50 ml, essendo prevista la realizzazione di un vespaio, mentre l’altezza dell’appartamento era indicata in ml 3,30, quindi risulta essere stata eliminata proprio l’originaria quota di 0,50 ml, con un’altezza diventata, quindi, pari a ml 3,80 (cfr. grafici allegati alla L.E. n. 262/68 ...)*”, sicché si tratterebbe di un intervento che ricade nell’ambito delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-*bis* del D.P.R. n. 380 del 2001 (nel limite del 2%); fermo restando che tale intervento interesserebbe le fondazioni dello stabile condominiale (con eliminazione del vespaio originariamente previsto);
- f) l’intervenuta eliminazione del soppalco;
- g) la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, di cui gli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Con l’ordinanza 3 febbraio 2025 n. 251, la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Con i motivi aggiunti del 3 aprile 2025, la ricorrente impugna, altresì, la Relazione tecnica di sopralluogo protocollo n. 45837 del 27 settembre 2024, conosciuta solo a seguito del deposito effettuato dal Comune in data 24 gennaio 2025, all’atto della sua costituzione in giudizio. Ribadisce, con tale strumento, il proprio affidamento incolpevole per essere stati gli abusi realizzati prima che diventasse proprietaria

dell'immobile – segnatamente, tutti in un lasso temporale ricompreso tra la costruzione del fabbricato e il 2009 – e senza che l'acquisto avesse alcun intento elusivo, e il lungo lasso di tempo decorso dalla realizzazione dei ridetti abusi, *“nel palese stato di buona fede del privato”*.

Il ricorso introduttivo del presente giudizio e i primi motivi aggiunti sono infondati.

L'Adunanza plenaria ha affermato con chiarezza che *“il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino”* (sentenza 17 ottobre 2017 n. 9).

In particolare, con tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito:

- quanto alla persistenza del potere di disporre la demolizione, che *“non sarebbe in alcun modo concepibile l'idea stessa di connettere al decorso del tempo e all'inerzia dell'amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare il grave fenomeno dell'abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l'edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria automatica o praeter legem”*; ciò si desume, altresì, dall'articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 che fa derivare dalla tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio conseguenze in termini di responsabilità in capo al dirigente o al funzionario responsabili *“del ritardo nell'adozione di un atto che è e resta doveroso nonostante il decorso del tempo”*;

- quanto all'inesistenza di un onere motivazionale ulteriore, che *“se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull'ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l'illecito attraverso l'adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l'ordinanza di demolizione di immobile abusivo (pur se tardivamente adottata) debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata”*;
- quanto alla irrilevanza dell'affidamento incolpevole, che *“gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile (l'estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato”* e che *“a conclusioni del tutto analoghe a quelle appena rassegnate deve giungersi anche in relazione all'ipotesi in cui sia pacifico che l'alienazione dell'immobile oggetto di abuso sia stata realizzata in circostanze che inducono ad escludere qualunque intento elusivo”*.

Non sono fondate neanche le censure relative all'entità degli abusi, asseritamente non meritevoli della sanzione demolitoria.

Deve, in primo luogo, essere ribadito che *“la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate”*, sicché *“non è dato scomporre una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni”* (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 13 marzo 2026, n. 2086).

Nella fattispecie in esame, l'ordine di demolizione è – pertanto – adeguatamente sorretto dalla contestata realizzazione, in un territorio assoggettato anche a vincolo paesaggistico a far data dal D.M. 20 gennaio 1964 e poi in forza del P.T.P. dei Comuni dell'area vesuviana, di cui al D.M. 4 luglio 2002:

- 1) delle variazioni prospettiche determinate dalla traslazione di un vano porta e di un vano finestra, che avrebbero richiesto il permesso di costruire, ai sensi

dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380 del 2001 (*“Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: ... gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ...”*), e l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 146, comma 1, e 149, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (che esclude la necessità dell'autorizzazione solo *“per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”*); a tal riguardo, appare incongruo il richiamo alla “irrilevanza” delle difformità delle parti comuni, trattandosi in questo caso di difformità che pertengono all'unità immobiliare della ricorrente (*“A differenza ... dei muri perimetrali dell'edificio, che l'art. 1117 c.c., n. 1, espressamente annovera tra i beni comuni, i balconi, gli sporti chiusi, le finestre, le luci, gli stessi lucernari ..., anche se inseriti nella facciata, non rientrano fra le parti necessarie o comunque destinate all'uso comune, essendo accidentali rispetto alla struttura essenziale del fabbricato, e piuttosto costituiscono, di regola, elementi integranti dell'appartamento che vi ha accesso o nel quale comunque immettono luce ed aria, sicché per essi non opera la presunzione di condominialità”* - Corte di cassazione, sezione sesta, ordinanza 18 gennaio 2019 n. 1422);

2) del mutamento di destinazione d'uso di una superficie che era stata sanata con la concessione n. 669 del 2009, tuttavia senza l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985 (per il quale *“il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”*) e per una

superficie “*non residenziale di $10.20 \times 0.60 = 6.12$ mq, mentre il volume è di 36.96 mc*”, come esplicitato nella Relazione tecnica in data 16 aprile 1998 (pagina 1), redatta dal professionista incaricato dal richiedente (dante causa dell’odierna ricorrente) e relativa alla domanda di titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della legge n. 724 del 1994, prot. n. 14425 del 24 febbraio 1995; infatti, il mutamento di destinazione d’uso di una superficie accessoria in superficie residenziale, con conseguente incremento del carico urbanistico, “*integra una "variazione essenziale" rispetto al titolo edilizio, atteso che essa ha comportato un "a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968" e "b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato" (cfr. art. 32 D.P.R. 380/2001)*” (T.A.R. Campania, sezione seconda, sentenza 8 maggio 2025 n. 3657);

3) dell’aumento dell’altezza utile interna, dovuto alla mancata realizzazione del previsto “vespaio” di 50 cm, di cui non è dimostrato che rientri nella c.d. tolleranza costruttiva del 2%;

4) della realizzazione del soppalco in laterocemento, la cui intervenuta demolizione non rende comunque illegittima l’ordinanza che la disponeva.

Infine, la doverosità del provvedimento sanzionatorio assunto dal Comune di Torre del Greco elide la dedotta violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale: “*l’omessa comunicazione di avvio del procedimento degrada pertanto ad irregolarità non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ragione del contenuto dispositivo del provvedimento demolitorio, che la partecipazione procedimentale della parte interessata non avrebbe in alcun modo potuto modificare*” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 8 aprile 2026 n. 2787). Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 12 novembre 2025, la ricorrente impugna l’ordinanza del Genio Civile di Napoli n. 73911 dell’8 settembre 2025, che a seguito dell’accertamento compiuto con l’ordinanza n. 387 del 2024 della violazione

dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1993 e dell'articolo 93, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, per l'omessa preventiva denuncia dei lavori in un Comune classificato come sismico, disponeva:

- *“la sospensione immediata dei lavori, qualora in corso”*;
- *“la nomina del collaudatore”*;
- la trasmissione allo stesso Genio Civile della *“certificazione comunale attestante il ripristino dello stato dei luoghi qualora il manufatto sia stato demolito a seguito di ordinanza comunale di demolizione”*;
- la presentazione del progetto esecutivo dei lavori, in conformità al disposto dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 198, *“per rendere il manufatto conforme alle norme tecniche vigenti nelle zone sismiche”*.

La ricorrente si duole, al riguardo, oltre che dell'illegittimità derivata (per effetto dei vizi dell'ordinanza di demolizione n. 387 del 2024), del difetto d'istruttoria e di motivazione:

- per essere stato il contestato soppalco eliminato in data 18 dicembre 2024;
- poiché tale soppalco *“rientra nell'ambito degli interventi edilizi minori, per cui non è necessario il permesso di costruire”*, atteso che *“non incrementa la superficie dell'immobile ... [e consiste] in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone”*;
- poiché per le Linee Guida di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020 *“sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell'art. 93, tutte quelle varianti che si possono definire non sostanziali”*, e *“una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso”*.

Al riguardo, il Collegio rileva che in mancanza della prescritta trasmissione della *“certificazione comunale attestante il ripristino dello stato dei luoghi qualora il manufatto sia*

stato demolito a seguito di ordinanza comunale di demolizione” non può imputarsi al Genio Civile il dedotto difetto d’istruttoria.

In ogni caso, l’intervenuta demolizione del soppalco – come risultante dalla Relazione tecnica di parte ricorrente datata 18 dicembre 2024, “*punto n. 6: «Realizzazione di ripostiglio/sbratto mediante soppalco con struttura orizzontale presumibilmente in latero-cemento, ubicato nel piccolo disimpegno adiacente il vano ripostiglio». In riferimento a tale intervento, lo scrivente tecnico dichiara e assevera che il piccolo soppalco è stato eliminato ed, infatti, alla data odierna lo stesso non risulta presente ...*” – rende i relativi motivi aggiunti inammissibili per difetto d’interesse.

La peculiarità della fattispecie sorregge, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

- a) respinge il ricorso, come in epigrafe proposto, e i primi motivi aggiunti;
- b) dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Valeria Ianniello

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori